COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

==========

SEDUTA PUBBLICA DEL 26.06.2025 - CONVOCATA ALLE ORE 21.00

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Francesca Vivarelli (Sindaca)	X	
Giulia Bonini	X	
Giovanni Borgioli	X	
Matilde Calabrese	X	
Gabriele Di Vita	X	
Nicola Menicacci		X (giustificato)
Matteo Missori	X	
Simona Salvi	X	
Claudio Vaiani	X	
Emanuele Baldi	X	
Primo Bosi	X	
Emanuela Paci	X	
Samuele Zoppi	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Davide Puccianti; Enzo Polidori;

ASSUME LA PRESIDENZA: la Sindaca, Francesca Vivarelli;

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Dott.ssa Valentina Iezzi, Segretario Comunale pro-tempore, autorizzata alla reggenza a scavalco dalla Prefettura di Firenze con atto prot. n.0102592 del 03/06/2025.

SCRUTATORI SIGG.RI: Matteo Missori, Samuele Zoppi, Giulia Bonini;

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: Entrate-Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2025. Approvazione Tariffe, agevolazioni e riduzioni.

Il Consiglio Comunale

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 e n. 9 del 28/02/2025 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento di Unico di Programmazione 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 06/03/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027, sono stati definiti gli indirizzi sulla gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza;

Preso atto che La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.
Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, ci sono:

- la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»";
- la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti".

Infatti dopo un periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- **Delibera 443/2019/R/rif** "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- **Delibera 444/2019/R/rif** "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vaiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Ato Toscana centro), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";

Vista la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

Richiamata la deliberazione di ATO Toscana n.7 del 24.05.2022 con il quale è stato approvato il PEF per il quadriennio 2022-2025.

Vista la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

Tenuto conto che con deliberazione ATO Toscana centro n.3 del 11.04.2024 si è provveduto a modificare la precedente deliberazione approvando un nuovo PEF per gli anni 2024 e 2025;

Visto che la suddetta deliberazione fissa per l'anno 2025 l'importo del PEF del Comune di Vaiano in **€. 2.321.237** così come riassunto nell'allegato A

Preso atto del Piano Finanziario di cui all'art.8 del D.P.R. 158/99, approvato dal ATO toscana con la deliberazione sopra citata si indicano gli elementi necessari per definire i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche. Si allega il quadro riassuntivo (allegato -A-);

Considerato in merito alla struttura tariffaria che:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento comunale;

Richiamato il disposto degli artt.19 e 20 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti, per il quale si devono fissare i coefficienti di applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni tariffarie e che riduzioni sono coperte dalla stessa tariffa si ritiene di adottare le seguenti riduzioni:

1. PER LE UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONI:
   A. *Le utenze domestiche* che conferiscono direttamente rifiuti urbani ingombranti presso gli impianti del gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione nelle seguenti ipotesi:
      - Indice di produzione Kb riferito alla fascia di utenza per la consistenza del nucleo familiare come indicatore dei rifiuti prodotti annualmente, TARI = Kg.X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza domestica di riferimento in base ai componenti del nucleo familiare e ai mq di superficie dell'abitazione), sono previste le seguenti ipotesi: raggiungimento del 20% di X corrisponde ad una agevolazione del 5%;
   B. *Le utenze domestiche* che praticano un sistema di compostaggio aerobico, una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa TARI.
2. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONI:
   A. *Le utenze non domestiche* che aderiscono al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore per avvio al riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati nella misura massima del 30% da concedersi sulla parte variabile della tariffa a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd. Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TARI = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:
      - Raggiungimento del 15% di X corrisponde ad una agevolazione del 10%;
      - Raggiungimento del 30% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%
      - Raggiungimento del 45% di X corrisponde ad una agevolazione del 30%
   B. *Le utenze non domestiche* che conferiscono direttamente i rifiuti recuperabili e destinati allo smaltimento presso gli impianti del gestore nella misura massima del 20%. Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd. Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TARI = Kg X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:
      - Il raggiungimento del 20% di X corrisponde ad una agevolazione del 5%.

- Il raggiungimento del 40% di X corrisponde ad una agevolazione del 10%.
- Il raggiungimento del 60% di X corrisponde ad una agevolazione del 15%.
- Il raggiungimento del 80% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%.

C. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura del 5%, al raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TARI = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell'utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

Le riduzione di cui ai punti 1 e 2 si applicano sulla parte variabile della tariffa e si computeranno nella prima rata della TARI successiva al 31 maggio dell'anno 2026. Le riduzioni di cui sopra si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal gestore del servizio pubblico previa presentazione di apposita domanda entro il **31 Maggio 2026**.
La riduzione riguardate il compost decorre dal momento dell'attivazione e verrà inserita nella prima bollettazione utile.

Tenuto conto che con deliberazione di C.C n.16 del 11/04/2025 si fissata la riscossione della TARI anno 2025 come segue:

- la prima con scadenza 31 maggio, riguarderà il tributo del 1 quadrimestre 2025 e sarà calcolata con le tariffe anno 2024
- la seconda con scadenza 30 settembre riguarderà il tributo del 2 quadrimestre 2025 e sarà calcolata con le tariffe anno 2024
- la terza con scadenza 16 dicembre corrente anno. Questa sarà calcolata a saldo per l'intero anno con le tariffe TARI approvate per l'anno 2025 ed oggetto di autonoma spedizione

Tenuto conto della delibera Arera n. *386/2023/R/rif la quale* ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

1. $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

2. $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Tenuto conto che Il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato il 13 marzo 2025 in GU, il governo ha introdotto una nuova forma di agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) per le famiglie in difficoltà economica. Si tratta di una misura che uniforma e automatizza il sistema degli sconti già esistenti a livello comunale, definendo soglie ISEE nazionali per l'accesso. Il disagio economico è individuato con riferimento all'Isee, il quale deve essere di importo non superiore a € 9.530,00 ovvero a € 20.000, nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli.

Vista deliberazione Arera delibera n. 133 del 1° aprile 2025, recante l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M.21 gennaio 2025 n. 24. Tra le varie disposizioni, l'Autorità stabilisce che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, è istituita una nuova componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus in oggetto, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva; tale nuova componente è inizialmente prevista pari a 6 euro/utenza, ma potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus.

Preso atto che riguardo all'applicazione del predetto bonus al momento non ci sono ulteriori specificazioni riguardo alle modalità di applicazioni sulla TARI anno 2025

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";
- l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: "*Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale*"; (per il solo anno 2025)
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

Tenuto conto che la Provincia di Prato ha confermato per l'anno 2025 al 5% la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni Ambientali(TEFA). Inoltre L'articolo 38-bis decreto fiscale 124/2019 convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente. Per tutti i pagamenti disposti tramite F24 l'agenzia delle Entrate, a partire dal 1° giugno 2020, effettuerà direttamente il riparto a favore della Provincia/Città metropolitana.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica emesso dall'ufficio Entrate ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti;

Visto l'art.42 D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto lo Statuto comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 8 (Maggioranza)
Contrari: n. 2 (*Vaianesi*: Paci, Zoppi)
Astenuti: n. 2 (*Civici e Democratici per Vaiano*: Bosi, Baldi)

Delibera

1) Di prendere atto che con deliberazione ATO Toscana centro n.3 del 11.04.2024 ha approvato il piano finanziario di ambito e i singoli piani finanziari dei comuni che lo compongono per il biennio 2024-2025. Il PEF del Comune di Vaiano per l'anno 2025 ammonta ad **€. 2.321.237(Estratto allegato A)** di cui:
   - **€. 2.122.013,00** per compenso del servizio di raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2025;
   - **€. 200.400,00** a titolo di fondo di svalutazione crediti TARI anno 2025
   - **€. 7.757,00** a titolo di contributo ATO anno 2025
   - **€. 2.314.782,00** l'entrata derivante dall'applicazione delle tariffe anno 2025
   - **€. 6.455,00** entrata 2025 come contributo MIUR

2) Di determinare le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti(TARI) per l'anno 2025, a decorrere dal mese di Gennaio dello stesso anno, con la definizione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dalle tabelle allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente atto (allegato -B-).

3) Di provvedere, in riferimento agli artt. 19 e 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, alla riduzione nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente atto.

4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato:
   - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Prato, nella misura del 5%.

- le componenti perequative $UR1,a$ e $UR2,a$, pari rispettivamente ad € 0,10 e ad € 1,50 ad utenza;

- la componente perequativa $UR3,a$ pari a €.6,00 ad utenza;

5) Di dare atto che conformemente al presente atto si hanno le seguenti previsioni per il bilancio 2025:
   - la somma di **€. 2.122.013,00** a titolo di spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione TARI anno 2025, nella parte spesa al codice 09031.03.129900.
   - la somma di **€. 7.757,00** a titolo di contributo ATO anno 2024, nella parte spese al codice 0903.04.130800.
   - la somma di **€. 200.400,00** a titolo di fondo di svalutazione crediti TARI anno 2024 in parte entrate codice 20021.10.047200.
   - la somma di **€.2.314.782,00** a titolo di entrata TARI al codice 10101.51.008300.
   - la somma di **€.6.455,00** a titolo di contributo MIUR al codice 20101.01.016102- Ristoro forfettario dello stato delle spese per lo svolgimento il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le istituzioni scolastiche- anno 2025, parte entrate.

6) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12 unanimità
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

-----oooOOOooo------

E.L.

COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO
Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

AREA N. 4 – ENTRATE

Oggetto:-Entrate- Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2025. Approvazione Tariffe, agevolazioni e riduzioni.

Il sottoscritto Stefano Bianchi, responsabile dell'Area n. 4 – Entrate -, in merito allo schema di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica;

Vaiano, lì

Il responsabile dell'Area n. 4
(dott. Stefano Bianchi)

COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

AREA N. 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Oggetto: Entrate- Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2025. Approvazione Tariffe, agevolazioni e riduzioni.

--*

Il sottoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile dell'Area 3 vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responabile dell'Area 4 , dott. Stefano Bianchi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/00.

Vaiano 23/06/2025

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Apollonio Carmelo

COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

ALLEGATO -A-

Riassunto dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2025 e dei parametri per la copertura del costo

(A)Costo servizio PEF(TV+TF):		€ .2.321.237,00	
(B)Detrazione di cui al comma 1.4 della determina n.DRIF/2021:		€. 6.455,00	
Costo da coprire con TARI anno 2025(A-B)		**€.2.314.782,00**	
Costi variabili(TV)	*€ .1.388.057,00*		*59,96%*
Costi fissi(TF)	€. 926.725,00		40,04%
Percentuale copertura costi			100,0%
Percentuale costi domestico			*64,00%*
Percentuale costi non domestico			36,00%
COSTI DOMESTICO	**€ 1.481.460,48**		64,00%
Costi variabili	*€. 888.356,48*		*59,96%*
Costi fissi	€. 593.104,00		40,04%
COSTI NON DOMESTICO	**€ 833.321,52**		36,00%
Costi variabili	*€. 499.700,52*		*59,96%*
Costi fissi	€. 333.621,00		40,04%

Vaiano

Il responsabile del servizio
(dott. Stefano Bianchi)

COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

ALLEGATO B

PARAMETRI TARIFFE ANNO 2025

Tabella 1. Tariffe utenze domestiche anno 2025. Deteminazione elementi necessari per il calcolo delle tariffe (Ka e Kb). Fissazione tariffe

Numero componenti nucleo familiare	-Ka- Coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti familiari	- Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare	Tariffa p.F. a mq	Tariffa p.V.
1	0,86	1,00	€.0,940	€.116,788
2	0,94	1,80	€.1,027	€.210,218
3	1,02	2,30	€.1,114	€.268,611
4	1,10	3,00	€.1,202	€.350,363
5	1,17	3,60	€.1,278	€.420,435
6 o più	1,23	4,10	€.1,344	€.478,829

COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Tabella 2. Tariffe utenze non domestiche anno 2025.Elementi necessari per il calcolo delle tariffe(Kc e Kd).Tariffe 2025

classe	Attività	Utenze	Superficie tassata	Kc	Kd	Tariffa PF (1 mq)	Tariffa PV(1 mq)	TARI 2025
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	24	3.962	0,52	4,85	1,648	2,404	**€ 4,052**
1bis	Circoli ricreativi	4	1.715	0,61	5,65	1,934	2,800	**€ 4,734**
2	Cinematografi e teatri	1	60	0,42	3,90	1,331	1,933	**€ 3,264**
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	75	40.276	0,48	4,80	1,522	2,379	**€ 3,901**
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7	840	0,78	7,12	2,473	3,529	**€ 6,002**
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,56	5,14	1,775	2,548	**€ 4,323**
6	Esposizioni, autosaloni	4	1.777	0,44	5,12	1,395	2,538	**€ 3,933**
7	Alberghi con ristorante	0	0	1,34	12,31	4,248	6,101	**€ 10,349**
8	Alberghi senza ristorante	4	1.641	1,02	9,56	3,233	4,738	**€ 7,972**
9	Case di cura e riposo	3	2.161	1,18	10,88	3,741	5,393	**€ 9,134**
10	Ospedali	1	331	1,26	11,61	3,994	5,754	**€ 9,748**
11	Uffici, agenzie, studi professionali	46	4.796	1,22	11,88	3,867	5,888	**€ 9,755**
12	Banche ed istituti di credito	11	1.171	0,68	7,89	2,156	3,911	**€ 6,067**
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	36	4.901	1,07	11,16	3,392	5,531	**€ 8,923**
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	632	1,20	11,16	3,804	5,531	**€ 9,335**
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0	0,79	7,28	2,504	3,608	**€ 6,112**
16	Banchi di mercato, beni durevoli	0	0	1,34	12,26	4,248	6,077	**€ 10,323**
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	21	1.103	1,05	9,66	3,328	4,788	**€ 8,116**
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	33	3.569	0,86	7,95	2,726	3,940	**€ 6,666**
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	1.221	1,06	9,80	3,360	4,857	**€ 8,217**
20	Attività industriali con capannoni di produzione	69	29.335	0,60	7,00	1,902	3,470	**€ 5,372**
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	75	13.792	0,66	6,05	2,092	2,999	**€ 5,091**
21bis	Pronto moda	9	4.705	0,88	8,10	2,790	4,015	**€ 6,805**
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8	1.429	6,54	39,00	20,732	19,330	**€ 40,062**
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	238	3,50	32,20	11,095	15,960	**€ 27,055**
24	Bar, caffè, pasticceria	15	1.848	4,74	39,00	15,026	19,330	**€ 34,356**
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	17	2.350	1,92	21,20	6,086	10,508	**€ 16,594**
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	429	1,92	17,60	6,086	8,723	**€ 14,809**
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	202	7,50	43,66	23,775	21,640	**€ 45,415**
28	Ipermercati di generi misti	1	1.103	1,72	*18,20*	5,452	9,021	**€ 14,473**
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0	5,03	46,25	15,945	22,924	**€ 38,869**
30	Discoteche, night club	0	0	1,28	11,82	4,058	5,859	**€ 9,917**

Vaiano lì

Il responsabile dell'Area 4 *(dott. Stefano Bianchi)*